

PRIMA DELLE CASE FAMIGLIA CI SONO LE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

Su *Noi*, supplemento del giornale *Avvenire* del 26 maggio 2013, Lucia Bellaspiga segnala nell'articolo "Rigenerati dall'amore" che «*la prima volta che Don Oreste Benzi ha dato una famiglia a chi non l'aveva è stato esattamente 40 anni fa, nel 1973, quando a Coriano di Rimini inaugurava la prima di quelle case famiglia che con il tempo diventeranno la struttura simbolo della Comunità Papa Giovanni XXIII*».

L'Autrice commenta la ricorrenza affermando che si trattava di «*una grande rivoluzione, per la quale Don Benzi forgiava un nome nuovo e un progetto preciso: se è accolto in una famiglia e si sente amato, chiunque può rinascere ed essere recuperato. Cosa che non avviene in un orfanotrofio o in istituti, in carcere o in ospizi, in manicomi o in case di cura*».

Pur riconoscendo la rilevante importanza dell'operato del compianto Don Oreste Benzi, non si può fare a meno di ricordare l'attività svolta dall'Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) che, a partire dalla sua costituzione avvenuta nel dicembre 1962, ha denunciato le nefaste conseguenze sullo sviluppo dei bambini causate dal ricovero in istituto ed ha promosso il riconoscimento del diritto all'inserimento presso idonee famiglie adottive dei fanciulli privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (1).

Ricordiamo altresì che la prima delibera italiana sull'affidamento familiare a scopo educativo è stata approvata, su iniziativa dell'Anfaa e dell'Unione per la promozione dei diritti del minore (ora Ulces, Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale), dalla Provincia di Torino nel 1971 (2) e quindi due anni prima della succitata costituzione della casa famiglia di Coriano, Rimini.

Il diritto alla famiglia

Anche se – com'è noto – Mons. Oreste Benzi

(1) In merito alle iniziative assunte dall'Anfaa si vedano gli articoli di Francesco Santanera pubblicati su questa rivista dal n. 163, 2008 al n. 176, 2011.

(2) Il testo della delibera è riportato sul n. 16, 1971. Si veda anche l'articolo "Perché la Comunità Papa Giovanni XXIII vanta iniziative non sue?", n. 157, 2007.

è stato un fondamentale riferimento nelle azioni svolte per l'effettivo riconoscimento delle esigenze fondamentali di vita delle persone in gravi difficoltà socio-economiche, non possiamo dimenticare che nell'editoriale dell'aprile 2001 di *Sempre*, la rivista della Comunità Papa Giovanni XXIII, aveva contestato il valore dell'adozione legittimante, istituita dalla legge 431/1967, con affermazioni gravemente offensive nei confronti di coloro che hanno operato nel settore dell'adozione e lesive della dignità dei figli dei genitori adottivi.

Infatti Mons. Benzi aveva affermato quanto segue: «*L'adozione come è definita oggi secondo la nuova legge è migliorata ma ha ancora troppi limiti e in molti casi rischia di tradursi in un atto di costrizione, di brutalità nei confronti dei bambini. L'adozione intesa come taglio netto e definitivo dei rapporti con la famiglia di origine, è ammissibile solo nelle situazioni in cui i genitori d'origine non esistano più di fatto. Mi spiego: il figlio adottato più cresce nell'età più sente il bisogno di incontrare i genitori che l'hanno generato e di ritornare da loro. Questo bisogno è insopprimibile. Per questo il genitore adottivo viene accettato dal figlio adottato solo quando può dimostrargli che egli l'ha tenuto con sé a lungo come genitore affidatario. Il genitore adottivo deve potere dimostrare che solo quando si è accertata la scomparsa dei genitori d'origine all'affidamento è subentrata l'adozione. L'adozione è un atto indebito e ingiusto fino a quando i genitori sono vivi, anche se ammalati, drogati, disturbati psichici. Per il figlio, infatti, i genitori prima sono papà e mamma e poi ammalati: la storia di innumerevoli casi lo dimostra. Dico queste cose non per giudicare le molte coppie di genitori adottivi che sono mosse da vero spirito di amore gratuito, ma per valutare l'istituto dell'adozione in sé, che a mio avviso va cambiato tenendo conto dei bisogni del bambino*» (3).

(3) A Mons. Benzi aveva risposto sul n. 134, 2001 di questa rivista Don Alberto Lesmo, sacerdote e figlio adottivo. Segnaliamo altresì che, purtroppo, nonostante l'esplicita richiesta avanzata da *Prospettive assistenziali* (cfr. il n. 157, 2007) Mons. Benzi non aveva accettato di confrontarci sulle problematiche relative ai minori senza famiglia e all'adozione legittimante.

A questo proposito ricordiamo che Papa Giovanni Paolo II ha affermato il 5 settembre 2000 quanto segue: «*Adottare dei bambini, sentendoli e trattandoli come veri figli, significa riconoscere che il rapporto tra genitori e figli non si misura solo sui parametri genetici. L'amore che genera è innanzitutto dono di sé. C'è una "generazione" che avviene attraverso l'accoglienza, la premura, la dedizione... Il rapporto che ne scaturisce è così intimo e duraturo, da non essere per nulla inferiore a quello fondato sull'appartenenza biologica. Quando esso, come nell'adozione, è anche giuridicamente tutelato, in una famiglia stabilmente legata dal vincolo matrimoniale, esso assicura al bambino quel clima sereno e quell'affetto, insieme materno e paterno, di cui egli ha bisogno per il suo pieno sviluppo umano*».

L'assoluta priorità dell'adozione legittimante e dell'affidamento familiare

Ad avviso non solo nostro, ma anche degli operatori del settore, i minori privi di assistenza morale e materiale da parte dei loro congiunti d'origine, hanno diritto ad una vera e propria famiglia, com'era stabilito anche dalla sopra richiamata legge 431/1967, sostituita dalla legge 184/1983.

Inoltre continuiamo a sostenere che i minori che, nonostante gli aiuti forniti dai servizi sociali, non possono continuare a vivere con i loro genitori, devono essere affidati, se possibile a loro parenti, oppure a famiglie affidatarie (cfr. la legge 149/2001).

Al riguardo deploriamo vivamente che la Comunità Papa Giovanni XXIII continui a individuare le case famiglia come intervento sostitu-

tivo all'adozione legittimante e dell'affidamento familiare di minori a scopo educativo.

L'importanza delle case famiglia

In tutti i casi in cui non sia effettivamente praticabile, a seconda delle situazioni, l'adozione legittimante o l'affidamento familiare a scopo educativo, le case famiglia sono il servizio certamente più rispondente all'esigenze dei minori, degli adulti e degli anziani che non sono in grado di vivere autonomamente.

A questo proposito su questa rivista abbiamo evidenziato la validità di dette case famiglia. Infatti nel n. 151, 2005 (4), con riferimento a varie iniziative volte alla costruzione di istituti per minori in Thailandia, a Bucarest e in altri Paesi, avevamo segnalato che «*la Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, presieduta da Don Oreste Benzi, con il Rainbow Project ha messo a punto un modello di intervento efficace a raggiungere il maggior numero possibile di bambini, sostenendo le loro famiglie e combattendo ogni forma di istituzionalizzazione, o aiutando quelle famiglie che accolgano bambini che hanno perso la loro e prevedendo comunque, per l'accoglienza immediata, delle case famiglia con una o due figure genitoriali in grado di provvedere ad un numero limitato di fanciulli*».

Com'è ovvio, riconosciamo anche la validità delle case famiglia per quanto riguarda il modello costituito, come ha precisato Paolo Ramonda nell'articolo in oggetto, da «*due figure genitoriali, maschile e femminile 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno e non turni di assistenti che ruotano*».

(4) Cfr. l'articolo "Perché costruire nei Paesi poveri istituti per bambini in difficoltà quando esistono valide alternative?".

TOLTA LA DROGA, IL GIOCO È IL PIÙ GROSSO AFFARE DELLA MAFIA

Nell'intervista sul gioco legale rilasciata ad Antonio Maria Mira (Avvenire del 28 giugno 2013) Antonello Arditureo, Sostituto Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha dichiarato che «*lo Stato dovrebbe fare di più nei controlli sulle concessioni. Invece ha troppo interesse a incassare le tasse e così incentiva il gioco. La grande diffusione delle sale e delle slot machine rende tutto più difficile. Pochi controlli, non ci si accorge o si fa finta che tutto sia a posto*».

Il Giudice ha altresì affermato che «*i guadagni sono notevoli, grazie all'enorme platea dei giocatori accaniti e alle incentivazioni statali*», aggiungendo che per le mafie «*il guadagno maggiore è proprio nel gioco legale*», attività che viene utilizzata anche per il riciclaggio del denaro.